

BVGer D-85/2024 vom 22. Dezember 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-85_2024_d20231222

FR: TAF D-85/2024 du 22 décembre 2023

IT: TAF D-85/2024 del 22 dicembre 2023

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM del 22 dicembre 2023

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 2

Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-85/2024 Pagina 6

E. 3.1

Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2

Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid.

6.2; 2010/57 consid. 2.5). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 3.3.1

Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.3.2

In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi

D-85/2024 Pagina 7 dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.3.3

Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un *politmalus* in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un *politmalus* o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere

ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 4.1

Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni dei ricorrenti non siano verosimili poiché contraddittorie ed incoerenti. In particolare, sussisterebbero gravi lacune nelle dichiarazioni della ricorrente 1 circa il suo presunto coinvolgimento nell'YSP: le informazioni fornite sarebbero vaghe, generiche e prive di dettagli concreti nonché riscontri

D-85/2024 Pagina 8 oggettivi riguardo al ruolo ricoperto e alle attività svolte per il partito. Analogamente, le dichiarazioni del ricorrente 2 in merito alla sua presunta militanza nell'HDP, così come alle asserite intimidazioni da parte delle autorità turche, non sarebbero corroborate da elementi sufficientemente precisi e attendibili. Inoltre, la documentazione versata agli atti si comporrebbe prevalentemente di attestazioni prive di valore probatorio, affermazioni rese da terzi non verificabili nonché articoli di stampa di carattere generale. Nel loro complesso, tali elementi non sarebbero quindi idonei a comprovare un nesso concreto ed attuale tra i ricorrenti, rispettivamente un rischio individuale e concreto di persecuzione. Infine, la SEM ritiene irrilevante – sotto il profilo dell'art. 3 LAsi – l'inchiesta penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica a carico della ricorrente 1 poiché, in assenza di precedenti penali e di un profilo politico rilevante, una condanna ad una pena detentiva sproporzionata – senza sospensione condizionale – sarebbe improbabile (cfr. decisione avversata, pagg. 4-9).

E. 4.2

Censurando la violazione del diritto federale, i ricorrenti sostengono in particolare che la ricorrente 1 avrebbe illustrato in modo coerente, circostanziato e dettagliato il proprio ruolo politico nel partito YSP, indicando di aver inizialmente svolto mansioni logistiche presso la sede dell'HDP (pulizie e preparazione dei pasti), per poi assumere compiti organizzativi nel settore femminile, come la convocazione alle riunioni, la preparazione degli eventi e la partecipazione a commissioni e congressi. Inoltre, in quanto donna curda politicamente attiva, sarebbe verosimilmente esposta ad intense intimidazioni da parte delle autorità turche, come dimostrerebbero gli episodi di sorveglianza, minacce e molestie da lei riferiti. Il suo racconto dovrebbe quindi essere considerato verosimile sotto il profilo dell'art. 7 LAsi. Sul piano della rilevanza, gli insorgenti rimproverano invece alla SEM di non aver considerato in modo adeguato la condizione delle donne in Turchia. A tale riguardo, la ricorrente 1 correrebbe un rischio concreto di subire atti di violenza, anche alla luce della persistente impunità per la violenza di genere nel contesto turco. Infine, viene ribadito che il suo attivo impegno nell'YSP e nella difesa dei diritti umani avrebbe già determinato episodi di persecuzione prima dell'espatrio (cfr. ricorso pagg. 3-7).

E. 4.3.1

In sede di risposta, la SEM ritiene sostanzialmente che i documenti prodotti in sede di ricorso non siano accompagnati da indicazioni pertinenti e neppure idonei a dimostrare un rischio di persecuzione. In particolare, rileva che l'atto d'accusa riguardante il fratello del ricorrente 2 non sarebbe mai stato menzionato nel corso della procedura di prima istanza, né

D-85/2024 Pagina 9 risulterebbe avere un nesso chiaro con i ricorrenti. Anche le fotografie allegate non permetterebbero alcuna identificazione utile (cfr. atto TAF n. 12).

E. 4.3.2

Con la replica, alla quale sono stati acclusi nuovi documenti giudiziari, gli insorgenti confermano che la persona menzionata nell'atto d'accusa presentato con il ricorso sarebbe il fratello del ricorrente 2, come comprovato dal certificato di parentela allegato. A tale riguardo, sostengono che il legame stretto con il fratello, incarcerato per attività politiche, li esporrebbe ad un rischio concreto di persecuzione riflessa. Quanto alla ricorrente 1, riferiscono che nei suoi confronti sarebbero state aperte due procedure giudiziarie – già sfociate in atti d'accusa – scaturite dalle pubblicazioni effettuate sui social media: una per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica e, l'altra, di offesa al presidente della Repubblica. Nel 2024, sarebbero stati emessi dei mandati di accompagnamento coattivo per entrambi i procedimenti, con un ordine di detenzione. Tali circostanze comproverebbero un rischio attuale di persecuzione in caso di rimpatrio (cfr. atto TAF n. 15).

E. 4.3.3

In duplice, la SEM afferma segnatamente che le procedure giudiziarie avviate contro la ricorrente 1 sarebbero legittime e fondate su elementi concreti. In particolare, le pubblicazioni da lei effettuate sui social media mostrerebbero dei combattenti armati del PKK/YPG/YPJ e, pertanto, potrebbero costituire incitamento alla violenza, reato punibile anche in Svizzera. Sottolinea inoltre che tali contenuti sarebbero stati pubblicati solo dopo l'espatrio, con il deliberato intento di attirare l'attenzione delle autorità turche, configurando così un evidente abuso di diritto (cfr. atto TAF n. 19).

E. 4.3.4

Nei complementi ricorsuali successivi, corredati da ulteriore documentazione, gli insorgenti evidenziano come l'interessata sia oggetto di un concreto interesse persecutorio da parte delle autorità turche. In particolare, le sue attività di protesta in Svizzera – tra cui la partecipazione a manifestazioni in favore dei diritti del popolo curdo, l'esposizione di simboli legati al PKK e la pubblicazione di contenuti critici verso il governo – avrebbero indotto la polizia turca a svolgere ulteriori investigazioni, scaturite nell'allestimento di nuovi rapporti sulla base di materiale fotografico e informatico online. Tali elementi sarebbero stati utilizzati per rafforzare le accuse già formulate dal Ministero pubblico, giustificare il mantenimento del mandato d'accompagnamento coattivo e sostenere l'accusa davanti ai tribunali penali competenti. Queste circostanze confermerebbero poi la natura politica e sproporzionata delle procedure giudiziarie, nonché il rischio di una persecuzione rilevante per l'asilo (cfr. atti TAF n. 21, 24, 28 e 29).

D-85/2024 Pagina 10

E. 4.3.5

Nelle osservazioni del 3 dicembre 2025, la SEM ribadisce la propria posizione, ritenendo che la documentazione prodotta al termine dello scambio scritti non sia idonea a modificare la valutazione giuridica già espressa. In particolare, sottolinea come la condotta della ricorrente 1 in Svizzera dimostri l'intento di attirare l'attenzione delle autorità turche, senza tuttavia inficiare la legittimità dei procedimenti penali avviati nei suoi confronti (cfr. atto TAF n. 26).

E. 4.4.1

Esaminati con attenzione gli atti di causa, il Tribunale ritiene anzitutto che non vi siano motivi fondati per discostarsi dalla valutazione della SEM circa l'inverosimiglianza (art. 7 LAI) delle asserite persecuzioni subite dalla ricorrente prima dell'espatrio, così come del suo presunto ruolo politico di rilievo (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-7).

E. 4.4.2

In primo luogo, si osserva che il presunto ruolo dirigenziale rivendicato è stato descritto in termini generici e stereotipati, senza dettagli circostanziati. Interrogata sulle sue funzioni, l'interessata si è limitata ad enunciazioni vaghe e prive di contenuto concreto, aggiungendo dettagli solo su esplicita sollecitazione e senza mai fornire chiarimenti puntuali circa le attività effettivamente svolte, gli scopi perseguiti o le modalità operative delle cosiddette "commissioni" e "riunioni" alle quali avrebbe partecipato (cfr. atto SEM n. 38/14 D16, D40 e D46-51). A ciò si aggiunge la contraddizione tra il presunto incarico dirigenziale e l'assunzione simultanea di mansioni di scarso rilievo, come la pulizia dei locali e la distribuzione del cibo (idem D16 e D50-51), elemento che corrobora ulteriormente l'incoerenza del profilo politico dichiarato.

E. 4.4.3

In secondo luogo, non risultano elementi concreti a dimostrazione di una persecuzione anteriore alla fuga. La ricorrente afferma sostanzialmente di essere espatriata per timore di rappresaglie a seguito di alcune intimidazioni – non supportate da alcun riscontro probatorio – tra cui: l'essere stata avvicinata da un agente di polizia che le avrebbe chiesto i nomi dei membri del suo gruppo, minacciandola di "tornare a prenderla"; l'essere stata spintonata sul marciapiede da un'auto in corsa; il ritrovarsi con la bicicletta manomessa; nonché l'essere stata pedinata in luoghi pubblici da persone con "sguardi minacciosi" (cfr. atto SEM n. 38/14 D40-45 e D54). Tuttavia, la decisione di espatriare per tali ragioni appare poco plausibile e difficilmente coerente con l'atteggiamento che ci si può ragionevolmente attendere da una persona politicamente attiva e impegnata da tempo in un ambito sensibile quale la tutela dei diritti umani e la causa curda. Considerato questo profilo, e in assenza di minacce concrete e immediate, risulta

D-85/2024 Pagina 11 poco verosimile che la ricorrente abbia scelto la fuga senza aver prima valutato o intrapreso misure intermedie di protezione nel proprio Paese.

E. 4.4.4

Infine, l'insorgente afferma che alcuni agenti di polizia si sarebbero recati presso la sua abitazione per comunicarle verbalmente l'esistenza di "una denuncia" a suo carico. Tale modalità si discosta significativamente dalla prassi istituzionale turca e risulta poco verosimile sotto il profilo procedurale (idem D40, D54, D70-75, D81-82, D83-86), anche alla luce del fatto che, al momento dell'espatrio, non erano ancora state svolte indagini penali (cfr. mdp SEM n. 4 e 9-15). A ciò si aggiunge un'ulteriore contraddizione. Da un lato, l'interessata ha affermato che gli agenti si sarebbero presentati per informarla di una procedura a suo carico (cfr. atto SEM n. 38/14 D75), lasciando quindi intendere che l'incontro avesse uno scopo preciso, ossia quello di notificarle una denuncia (idem D77: "[...] hanno solo detto che c'era una denuncia"), soggiungendo anche di essere stata ricercata per la sua attività politica nel partito (idem D69: "[Perché è ricercata?] Perché sono del partito. Ho svolto lavori per il partito, ho partecipato a delle manifestazioni, dove venivano anche mostrate le violazioni dei diritti umani [...]"). Tuttavia, confrontata sul contenuto delle indagini penali successivamente avviate, ha poi dichiarato di non sapere per quale

motivo i poliziotti si fossero effettivamente recati presso la sua abitazione (idem D89-90: “L’inchiesta l’hanno aperta, visto che non mi hanno trovata, quelli dell’ufficio dei reati informatici. Sinceramente non lo so se ci sia un legame. Io sono espatriata per le minacce e sono espatriata prima che venisse emessa la decisione di accompagnamento coattivo. [...] Io però non so se quel giorno i poliziotti per cosa erano arrivati.”). Tale incongruenza indebolisce ulteriormente la coerenza della narrazione e alimenta dubbi sull’effettiva veridicità degli eventi riferiti.

E. 4.4.5

L’insieme di questi elementi – vaghezza del racconto, mancanza di riscontri concreti, contraddizioni interne e stereotipizzazione dei contenuti – non consentono pertanto di ammettere una situazione realmente vissuta.

E. 4.4.6

Analogamente, anche il ricorrente 2 non ha reso verosimile la sua appartenenza all’HDP né il suo effettivo coinvolgimento al suo interno – aspetto non contestato nel ricorso. Come rilevato dalla SEM, le sue dichiarazioni presentano infatti delle contraddizioni narrative: dapprima ha dichiarato di esserne stato membro attivo, per poi affermare il contrario (cfr. atto SEM n. 39/8 D29 e D38). Dopodiché ha modificato la sua versione dichiarando di aver distribuito volantini, dialogato con le persone e offerto le sedie durante i festeggiamenti del Newruz (idem D39). Inoltre, sulla presunta attestazione dell’HDP versata agli atti (mdp SEM n. 11), egli non è stato in

D-85/2024 Pagina 12 grado di indicarne il contenuto e, nonostante il documento porti la data del (...) 2023, ha dichiarato di averlo ottenuto due anni prima dell’audizione alla SEM (cfr. atto SEM n. 39/8 D24-35).

E. 4.4.7

Su questi punti, le allegazioni si rivelano pertanto inverosimili sotto il profilo dell’art. 7 LAsi.

E. 4.5.1

Per il resto, i timori espressi dagli interessati in relazione alle procedure penali a carico della ricorrente 1 si rivelano infondati (art. 3 LAsi).

E. 4.5.2

In primo luogo, si osserva che l’interessata ha lasciato la Turchia in un momento in cui, per sua stessa ammissione, non erano ancora state avviate le inchieste penali a suo carico (cfr. mdp SEM n. 4 e 9-15; atto SEM n. 38/14 D69). Al momento dell’espatrio (giugno 2023) non poteva dunque nutrire un concreto timore di persecuzione in relazione a tali procedimenti. Inoltre, in assenza di precedenti penali, le presunte circostanze da lei descritte – tra cui l’essere stata pedinata e la visita a casa sua di agenti di polizia per informarla di una non meglio precisata denuncia nei suoi confronti, fatti già ritenuti inverosimili (cfr. consid. 4.4.4 supra) – non possono ragionevolmente costituire, per difetto d’intensità, un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava alla soluzione che la fuga dal Paese.

E. 4.5.3.1

In secondo luogo, le procedure giudiziarie per i reati di offesa al presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, già sfociate in due atti d’accusa, non può

giustificare un fondato timore di persecuzioni future rilevanti per l'asilo (cfr. consid. 3.3.3 supra).

E. 4.5.3.2

Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l'interessata sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestata ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurata – aspetto incontestato nel gravame – non si può ritenere a priori che verrà condannata a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posta in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30

D-85/2024 Pagina 13 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. La ricorrente non ha infatti reso verosimile di aver assunto ruoli dirigenziali nel suo partito né all'interno dell'Associazione dei diritti umani (cfr. consid. 4.4.2 supra); le attività antecedenti all'espatrio (mansioni di pulizia e preparazione del cibo) non si sono quindi tradotte in ruoli di responsabilità che configurano un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata da parte delle autorità turche.

E. 4.5.3.3

Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa del (...) 2024 per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica poggia esclusivamente su dieci pubblicazioni effettuate dopo l'espatrio su Facebook (tutte dell'agosto 2023), sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta (cfr. allegato n. 2 alla replica; mdp SEM n. 15 [rapporto d'indagine]). Inoltre, la ricorrente 1 si è limitata a condividere alcune immagini, senza accompagnarle da commenti significativi e ottenendo un riscontro pressoché nullo da parte della propria rete virtuale (massimo due "mi piace" per singolo post), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). Lo stesso vale per la procedura relativa al reato di offesa al presidente che si basa unicamente su tre pubblicazioni su Facebook, tutte datate tra il (...) 2023 (cfr. allegato n. 3 alla replica [atto d'accusa del { ... } 2024]). Inoltre, il fatto che le pubblicazioni sui social media siano iniziate solo dopo l'espatrio induce a ritenere che – in assenza di persecuzione al momento della fuga (cfr. consid. 4.5.2 supra) – l'attività critica verso il governo sia stata intrapresa in funzione della procedura d'asilo in oggetto, con l'obiettivo di aumentare le probabilità di una decisione favorevole (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7205/2023 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D-1855/2024 del 12 maggio 2025 consid. 7.3.2).

E. 4.5.3.4

In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). In particolare, dagli atti

di causa risulta che le immagini condivise dall'interessata raffigurano combattenti curdi appartenenti al PKK e all'Unità di Protezione Popolare (in turco Yekîneyên Parastina Gel [YPG]), verosimilmente riconducibili al braccio armato del PKK, chiamato Forze di Difesa del Popolo (in curdo Hêzên

D-85/2024 Pagina 14 Parastina Gel [HPG]). Per quanto riguarda le figure femminili, è probabile che si tratti delle combattenti dell'ala militare femminile dell'YPG, ossia l'Unità di Protezione delle Donne (in curdo Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]). Le fotografie mostrano inoltre armi da fuoco, fucili semiautomatici, AK-47 (fucile d'assalto) e lanciamissili anticarro o antiaerei, rappresentando quindi individui pesantemente armati e pronti al combattimento (cfr. allegato n. 2 alla replica; mdp SEM n. 15, rapporto d'indagine). L'interessata ha poi qualificato il presidente Erdogan come "dittatore", "fascista" ed "assassino" (cfr. allegato n. 3 alla replica, atto d'accusa del [...] 2024). Ciò posto, non si può escludere che tali pubblicazioni costituiscano un legittimo motivo di perseguimento penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, affermazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di autorità politiche o contenuti interpretabili come incitamento alla violenza, potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (artt. 173, 174, 177 e 259 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora le procedure giudiziarie in parola dovessero condurre a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente 1 si rivela quindi infondato.

E. 4.5.3.5

Tale valutazione si impone anche con riferimento all'attività politica svolta in esilio, da considerarsi di portata modesta, nella misura in cui l'interessata ha partecipato soltanto in due occasioni a manifestazioni pubbliche in favore del PKK (cfr. atti TAF n. 23 e 29). Il fatto che le autorità inquirenti turche abbiano svolto ulteriori accertamenti in merito a tali partecipazioni, integrando rapporti di identificazione nei procedimenti penali pendenti, non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, questi elementi non consentono ragionevolmente di concludere che un eventuale rientro in Turchia comporterebbe per la ricorrente 1 – e la sua famiglia – un rischio concreto di detenzione sproporzionatamente lunga in condizioni disumane o accompagnata da atti di tortura (cfr. atto TAF n. 29).

E. 4.5.3.6

Infine, sulla presunta persecuzione riflessa legata alla procedura giudiziaria avviata nei confronti del fratello del ricorrente 2, quest'ultimo sostiene di essere esposto ad un rischio per la propria incolumità a causa dei problemi avuti dal fratello con le autorità turche sin dal 2012, come risulterebbe dall'atto d'accusa prodotto (cfr. allegato all'atto TAF n. 4). Secondo la ricostruzione fornita, il fratello – attivo nel periodo giovanile all'interno dell'HDP – sarebbe stato arrestato sul luogo di lavoro da alcuni agenti in borghese, i quali gli avrebbero promesso il rilascio a seguito di una dichiarazione relativa alle sue attività politiche. Tuttavia, il rilascio non sarebbe

D-85/2024 Pagina 15 mai avvenuto e l'uomo risulterebbe ancora detenuto. Al momento dell'arresto, i ricorrenti risiedevano nello stesso edificio del fratello e, per tale motivo, sarebbero stati più volte oggetto di visite e insulti da parte della polizia (cfr. atto TAF n. 15, pag. 2). A giudizio del Tribunale, tale censura si rivela tuttavia infondata. In primo luogo, la narrazione proposta non trova un riscontro sufficiente nella documentazione agli atti: né

l'esito della procedura giudiziaria a carico del fratello, né la sua attuale carcerazione risultano chiaramente comprovati (o resi perlomeno verosimili). I mezzi di prova forniti non sono sufficienti per avvalorare tali circostanze. In assenza di un simile riscontro, si può quindi ragionevolmente escludere un nesso causale diretto tra la situazione del fratello e un rischio attuale di persecuzione a carico della famiglia del ricorrente 2. A conferma di ciò, si osserva che, come rilevato anche dalla SEM nella risposta (atto TAF n. 12), quest'ultimo non ha mai fatto riferimento alla procedura penale del fratello durante la sua audizione, né ha segnalato di aver subito in patria delle conseguenze riconducibili a tale vicenda, nonostante il lungo lasso temporale intercorso tra l'accusa penale del familiare (avvenuta nel 2012) e il suo espatrio (avvenuto nel 2023), il quale è stato peraltro ricondotto esclusivamente ai problemi politici della moglie (cfr. atto SEM n. 39/8 D14 e D37-38). Tale omissione, non contestata nella triplica e neppure nei successivi complementi, avvalorata l'infondatezza della censura proposta. La giustificazione fornita, secondo cui i precedenti patrocinatori legali, in assenza di documenti probatori, avrebbero sconsigliato di menzionare la vicenda del fratello del ricorrente 2 (cfr. atto TAF n. 15, pag. 2), non appare risolutiva. Se tale elemento fosse stato davvero centrale per la domanda d'asilo, i ricorrenti – o quantomeno la loro rappresentanza legale specializzata nel diritto dell'asilo – avrebbero dovuto quanto meno illustrarlo nel dettaglio, riservandosi di integrare la documentazione successivamente.

E. 4.6

Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata.

E. 5

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF

D-85/2024 Pagina 16 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

E. 6.1

L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2

Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della giovane età dei ricorrenti, nonché delle loro stabili condizioni di salute e della favorevole situazione economica e familiare in patria, non sussistano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisione avversata, pagg. 9-10). Tuttavia, gli interessati sostengono che “considerando la [...] situazione personale e le attuali condizioni nel Paese d'origine”, un

rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché rischierebbe di esporli a maltrattamenti e, in ogni caso, sarebbe in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35; cfr. ricorso, pag. 7).

E. 6.3

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l'assenza di elementi in questo senso nell'ampia documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 6.4.1

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo

D-85/2024 Pagina 17 straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2

Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integrità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG [NZZ], articolo online “PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei” del 1° marzo 2023, <https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453>, consultato il 3 settembre 2025; NZZ, articolo online “Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt” del 12 maggio 2025, <https://www.nzz.ch/international/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875>, consultato il 3 settembre 2025). Posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).

E. 6.4.3

Nel caso concreto, i ricorrenti non provengono da una regione toccata dai sismi del 2023, sono giovani e godono di una condizione di salute stabile, nella misura in cui non soffrono di affezioni trattabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). Infatti, i referti medici precedenti alla decisione avversata relativi al ricorrente 2 attestano soltanto un torcicollo, un trauma da iperestensione del quinto dito della mano

destra occasionato durante una partita di calcio. Il ricorrente 3 ha poi accusato una congiuntivite, mentre il ricorrente 4 si è ferito in un'occasione alla mano (cfr. atti SEM n. 31/2, 32/2, 33/1, 34/1 e 35/2). Inoltre, i referti medici successivi alla decisione avversata attestano soltanto una visita del ricorrente 2 in data (...) 2023 al Pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di Mendrisio per un "dolore toracico di verosimile origine osteomuscolare" e una "lieve anemia ipocromica microcitica su possibile talassemia", curati con la somministrazione di (...) (cfr. atto SEM n. 52/2). Il (...) 2023, la ricorrente 1 ha poi svolto delle visite per una "sospetta crisi di panico", nell'ambito delle quali non sono stati accertati problemi o disfunzionamenti di natura fisica (cfr. atto SEM n. 60/2 e 61/2). Tali problematiche sono state successivamente trattate con una cura farmacologica di (...) (cfr. atto SEM n. 62/3). Il ricorrente 2 è stato infine visitato il (...) 2024 per una "sindrome influenzale delle vie respiratorie alte" (cfr. atti SEM n. 64/2 e 65/2). Lo stadio valetudinario dei ricorrenti non assume quindi una gravità tale da costituire

D-85/2024 Pagina 18 un elemento ostativo all'esecuzione del loro allontanamento. Su questo punto, i ricorrenti non propongono peraltro nessuna censura. Essi dispongono inoltre di una solida esperienza professionale nel settore edile e delle pulizie, nonché di una sufficiente rete familiare in patria – in particolare i genitori e i 10 fratelli e sorelle della ricorrente 1 domiciliati in diverse città della Turchia, rispettivamente i genitori e i sette fratelli del ricorrente 2 (cfr. atti SEM n. 38/14 D16-22; n. 39/8 D10-14). Ciò posto, non è quindi verosimile che gli interessati riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5

Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.6

Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.

E. 7

In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 31 gennaio 2024.

E. 9

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-85/2024 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 31 gennaio 2024. 3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.